

Detrazione Irpef per frequenza università non statali periodo di imposta 2023



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarla che il **DM 7.12.2023 n. 1577** ha indicato, **per il periodo di imposta 2023, gli importi massimi detraibili al 19%, ai fini IRPEF**, per le **spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale** a ciclo unico delle **Università non statali**.

Gli importi recati dal DM 7.12.2023 n. 1577 in relazione all'annualità 2023 confermano gli importi già previsti per il 2022 dal DM 23.12.2022 n. 1406 e per il 2021 dal DM 23.12.2021 n. 1324.

La Circolare è composta da N° 6 pagine inclusa la presente

Premessa

A norma dell'articolo 15, comma 1, lettera e), Tuir, **sono detraibili le spese universitarie relative alla frequenza di corsi di laurea, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.**

La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale. Nel caso, invece, di **iscrizione a una università non statale, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito** annualmente per ciascuna facoltà universitaria con **decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.** Per il periodo di imposta 2023 tali importi sono stati stabiliti dal **DM 7.12.2023 n. 1577.**

Va subito evidenziato che ai sensi dell'art. 15 co. 3-*bis* del TUIR, dall' 1° gennaio 2020 **le detrazioni** previste **spettano:**

- ✓ **per l'intero importo**, nel caso in cui il **reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;**
- ✓ per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro;

Qualora il **reddito complessivo superi i 240.000,00** euro le detrazioni **non spettano.**

ESEMPIO

Ipotizziamo che un contribuente abbia un reddito complessivo di 180.000 euro e abbia sostenuto spese per Euro 3.000 per la frequenza di corsi universitari in ambito sanitario presso istituto non statale nel nord Italia.

Il limite massimo di spesa detraibile secondo il D.M. 1577/2023 è pari a Euro 3.900

La spesa massima detraibile per questo contribuente è pari a Euro 1.500 (3.000 euro × [(240.000 euro - 180.000 euro) / 120.000 euro])

La detrazione spettante per il periodo di imposta anno 2023 è pari a 285 euro = (1500 euro * 19%)

Osserva

Si ricorda che la detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione universitaria *ex art. 15 co. 1 lett. e)* del TUIR rientra tra quelle contemplate dall'art. 2 del D.lgs. 216/2023 secondo cui, **limitatamente al periodo d'imposta 2024, per i contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, l'importo della detrazione IRPEF complessivamente spettante per taluni oneri** (determinato ai sensi del suddetto art. 15 co. 3-*bis* del TUIR) **è diminuito di 260,00 euro.**

Spese Università non statali detraibili per il periodo di imposta 2023

Dettagliatamente, la **detrazione Irpef del 19% per spese universitarie non statali** compete a fronte dei **costi sostenuti per la partecipazione a:**

- ✓ **corsi di istruzione universitaria;**
- ✓ **corsi universitari di specializzazione;**
- ✓ **corsi di perfezionamento** (circ. 19.6.2023 n. 14)
- ✓ **master universitari;**
- ✓ **corsi di dottorato di ricerca;**
- ✓ **istituti Tecnici Superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie¹;**
- ✓ nuovi corsi istituiti in conformità al D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2023, anche se riferite a più anni.

Osserva

Nelle circolari-guida dell'Agencia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14) è stato precisato che **sono ammesse alla detrazione anche le spese sostenute per:**

- **tasse di immatricolazione ed iscrizione** (anche per gli studenti fuori corso);
- **la c.d. "ricognizione";**
- **sopratasse per esami di profitto e laurea;**
- **la partecipazione ai *test* di accesso ai corsi di laurea**, eventualmente previsti dalla facoltà;
- **la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA** per l'accesso al **ruolo di docente** così come previsti dal D.lgs. 59/2017;
- la spesa sostenuta per il test di ammissione;
- l'imposta di bollo.

Le circolari-guida dell'Agencia delle Entrate, da ultimo, la circolare 19.6.2023 n. 14/E hanno chiarito quanto segue.

Spese sostenute per i test di ammissione

Nel caso di più prove di ammissione in Università non statali situate in aree geografiche diverse o più prove di ammissione per corsi di laurea in Università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il *test*:

¹ Le circolari-guida dell'Agencia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14) hanno precisato che la detrazione in esame spetta per le spese sostenute per la frequenza, tra l'altro, di:

- ✓ Istituti tecnici superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie;
- ✓ nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8.7.2005 n. 212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- ✓ corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d'arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche - AFAM).

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ in caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i <i>test</i> di ammissione nel limite del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere; ✓ se lo studente ha sostenuto più <i>test</i> di ammissione ad Università non statali senza iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il <i>test</i>.
Corsi di studio tenuti in regioni diverse da quella di sede legale dell'università	In caso di corsi di studio presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l'Università ha la sede legale, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso.
Cambiamento di facoltà o corso di studio in corso d'anno	Lo studente che nel medesimo periodo d'imposta cambia facoltà di studio o di corso di studio dovendo sostenere le spese presso Università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto ministeriale.
Frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea che di corsi <i>post-Laurea</i>	Lo studente che sostiene nel medesimo anno d'imposta spese per la frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea che di corsi <i>post-laurea</i> deve fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all'area disciplinare e alla Regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello <i>post-universitario</i> .
Frequenza di corsi sia presso università statali sia presso università non Statali	Per le spese sostenute sia per la frequenza di corsi istituiti presso Università statali che Università non statali: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le Università statali può essere calcolata sull'intero importo; ✓ le spese detraibili sostenute presso Università non statali devono invece essere ricondotte nei limiti previsti dal decreto ministeriale, con le modalità sopra descritte.
Università telematiche	Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, le stesse, al pari delle spese per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'area tematica del corso; ✓ per l'individuazione dell'area geografica, alla Regione in cui l'Università ha la sede legale.

<p>Università estere</p>	<p>Per la frequenza all'estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.</p> <p>Per le spese sostenute per la frequenza di corsi <i>post-laurea</i> all'estero, ai fini della detrazione occorre, invece, fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione <i>post-laurea</i> nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.</p>
<p>Corsi di specializzazione in psicoterapia</p>	<p>Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia <i>post-universitaria</i>, la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Ministero dell'Università e della Ricerca.</p>
<p>Corsi di laurea in teologia e scienze religiose</p>	<p>Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - Sociale" le spese sostenute per la frequenza di corsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ laurea in teologia presso le Università Pontificie; ✓ laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose. <p>Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, per motivi di semplificazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.</p>

Ammontare massimo detraibile per il periodo di imposta 2023

Come accennato, è il **DM 7.12.2023 n. 1577** ad aver individuato, in relazione al **periodo d'imposta 2023**, gli **importi massimi detraibili al 19%**, ai fini IRPEF, delle spese sopra indicate, importi già previsti per il 2022 dal DM 23.12.2022 n. 1406 e per il 2021 dal DM 23.12.2021 n. 1324.

Gli importi massimi detraibili al 19% per il periodo d'imposta 2023 sono riportati nella sottostante tabella dove le **zone geografiche** sono così suddivise e ricomprendono:

- **Nord:** la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia-Romagna;
- **Centro:** la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Lazio;
- **Sud e Isole:** la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Area disciplinare	Zona geografica NORD	Zona geografica CENTRO	Zona geografica SUD e ISOLE
Medica	3.900 Euro	3.100 Euro	2.900 Euro
Sanitaria	3.900 Euro	2.900 Euro	2.700 Euro
Scientifica-tecnologia	3.700 Euro	2.900 Euro	2.600 Euro
Umanistica-sociale	3.200 Euro	2.800 Euro	2.500 Euro

Va rilevato che agli importi detraibili previsti dal DM 7.12.2023 n. 1577 deve essere sommato l'ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 3 co. 20 - 23 della L. 28.12.95 n. 549.

Regole da ricordare

Va ricordato, infine, che **non possono essere detratte le spese sostenute nel 2023**, rimborsate dal datore di lavoro e indicate nella Certificazione Unica 2024 (punti da 701 a 706) con il codice 13 (Si veda istruzioni ai modelli 730 e REDDITI PF). La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

A norma dell'art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame **sono detraibili anche se sostenute nell'interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico.**

A partire dall'1.1.2020, la detrazione Irpef 19% per le spese universitarie viene riconosciuta solamente **se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili:**

- ✓ **bonifico bancario** o postale;
- ✓ **altri sistemi di pagamento**, diversi dal pagamento in contante;
- ✓ **carte di debito**;
- ✓ carte di **credito e prepagate**;
- ✓ **assegni bancari e circolari.**

Fine della Circolare N° 22/2024